

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

---

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

114.

SITZUNG

11 - 6 - 1971

Presidente :

Vicepresidente BERTORELLE

VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE

## INDICE

**Disegno di legge n. 128:  
« Disciplina delle linee di trasporto funiviario  
in servizio pubblico »**

**pag. 4**

**a) Deliberazione del Consiglio regionale di prescindere dall'indizione del referendum per la modifica della denominazione del comune di « Fié/Völs » in quella di « Fié allo Sciliar/Völs am Schlern »;**

**b) Disegno di legge n. 115:  
« Modifica della denominazione del comune  
di « Fié/Völs » in quella di « Fié allo Sciliar/  
Völs am Schlern »»**

**pag. 31**

## INHALTSANGABE

**Gesetzentwurf Nr. 128. «Regelung der öffentlichen Seilbahntransporte »**

**Seite 4**

**a) Beschluß des Regionalrates, von der Anberaumung einer Volksbefragung über die Änderung des Namens der Gemeinde « Völs/Fié » in « Völs am Schlern/Fié allo Sciliar » abzusehen;**

**b) Gesetzentwurf Nr. 115:  
« Umbenennung der Gemeinde « Völs/Fié »  
in « Völs am Schlern/Fié allo Sciliar »»**

**Seite 31**

Ore 10,20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ: (Segretario questore - S.V.P):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 9.6.1971.

DEMETZ: (Segretario questore - S.V.P):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che in data 11 giugno, oggi, sono stati visti i seguenti disegni di legge: n. 106 « Norme integrative dello stato giuridico del personale della Regione »; n. 111 « Autorizzazione alla vendita in favore del Comune di Bolzano e della parrocchia Sacra Famiglia di alcuni immobili in comune di Bolzano ».

In data 11 giugno è stato rinviato il seguente disegno di legge « Ulteriore finanziamento con modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 luglio 1966, n. 10, concernente « Concessioni di contributi per il miglioramento ed il potenziamento delle produzioni agricole pregiate ».

Prosegue la discussione del disegno di leg-

ge n. 128: « Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ».

#### Art. 10

*Destinazione degli impianti nel caso di decadenza*

*La decadenza della concessione è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta; il decreto viene notificato al concessionario ed al Comune o ai Comuni interessati.*

*Qualora trattasi di linee di prima o seconda categoria, nel decreto sarà fissato un termine, non superiore a giorni sessanta, entro il quale il Comune o il Consorzio dei Comuni interessati possano richiedere la concessione per l'esercizio dell'impianto. Nella domanda gli enti interessati possono impegnarsi ad introdurre determinate modifiche all'impianto.*

*Qualora, trascorso il termine suddetto, non sia pervenuta la domanda di concessione, la concessione viene rilasciata con preferenza al proprietario o ai proprietari dei terreni attraversati dal tracciato qualora ne facciano domanda e, in mancanza di questa, a colui che risulterà vincitore di una gara da indire nelle forme della licitazione privata.*

*In ogni caso, e prima dell'invito di cui al comma precedente, spetta alla Giunta regionale prestabilire il capitolato di oneri per l'esercizio del servizio.*

Qui c'è un emendamento a firma Manica, Nicolodi, Sfrondrini, al secondo comma, modificare come segue « un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 ». Modifica di termine. Questa è la modifica proposta.

Vuole illustrarla, cons. Manica? È chiara? Anzichè stabilire un termine non superiore a giorni 60, si dice: un termine non inferiore ai 30 e non superiore a 60, cioè si introduce anche il limite in basso, non inferiore a 30.

La parola all'assessore.

DEJACO (Assessore suppl. trasporti, assistenza e beneficenza - S.V.P.): In der vorhergehenden Debatte, oder in der Kommission, glaube ich, hatten wir eine Änderung vorgenommen, insofern als ein Termin von 30 Tagen vorgesehen war, der dann auf 60 Tage erhöht wurde mit Rücksicht darauf, daß eine Gemeindeverwaltung meistens nicht in der Lage ist, innerhalb von 30 Tagen eine so weittragende Entscheidung zu treffen und bestimmt würde es nicht so weit sein, daß die dementsprechenden Beschlüsse danach ordnungsgemäß genehmigt sind. Dem ist also Rechnung getragen worden durch Erhöhung auf 60 Tage.

Nun aber was die Einführung eines Minimums von 30 Tagen betrifft, muß ich sagen, daß ich das eigentlich für völlig überflüssig ansehe, weil es hier hauptsächlich um Gemeinden geht. Wenn eine Gemeinde tatsächlich sehr schnell auch im Laufe von wenigen Tagen entscheiden kann und will, warum soll sie es dann nicht tun? Also ich sehe das als völlig überflüssig an und glaube nicht, daß es richtig sei, dies einzuführen, weil man einfach keine Gründe hierfür sieht. Dagegen das Maximum schon, das ist ja schon vorgesehen, aber für ein Minimum sehe ich nicht die geringste Begründung.

*(Nella scorsa seduta di Consiglio o, se non erro, in sede di commissione vi avevamo apportato una modifica e cioè nel senso di elevare il termine di 30 a 60 giorni, in considerazione del fatto che spesso per l'amministrazione comunale un mese non è sufficiente per prendere una decisione di una certa portata ed inoltre, a mio avviso, sarebbe impossibile provvedere alla approvazione definitiva delle relative delibere comunali entro il termine di cui sopra. Con l'elevazione della scadenza a 60 giorni si è quindi tenuto conto di questa particolare circostanza.*

*In merito all'introduzione del termine minimo di giorni 30 mi si permetta però fare presente come simile provvedimento sia superfluo, trattandosi appunto in prevalenza di enti comunali. Se i Comuni sono in grado di approvare una deliberazione entro pochi giorni, non vedo per quale ragione non lo possano fare. Non ritengo quindi giusto e non sussiste inoltre alcun motivo per imporre un termine minimo, mentre è utile e conveniente fissare quello massimo).*

Pongo in votazione l'emendamento Manica, Nicolodi, Sfrondrini: respinto con 5 voti favorevoli, 2 astensioni e tutti gli altri contrari.

Metto in votazione l'art. 10, approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astensioni.

#### Art. 11

##### *Revoca della concessione*

*Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse.*

Pongo in votazione l'art. 11: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

## Art. 12

*Pagamento degli impianti in caso di revoca*

*Quando la concessione di linee sia revocata, il concessionario può ottenere il prezzo dell'impianto, determinato sulla base della stima che è eseguita dall'Ispettorato generale dei trasporti, con deduzione dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data del decreto di revoca e ridotto della percentuale di deprezzamento degli impianti.*

*Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 34 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.*

*L'onere del pagamento eventuale è a carico di colui per il cui fatto sono insorte le esigenze di pubblico interesse che hanno determinato la revoca.*

Pongo in votazione l'art. 12: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

## Art. 13

*Risoluzione consensuale della concessione*

*La concessione relativa ad un linea di trasporto funiviario, riconosciuta inidonea a soddisfare il pubblico interesse, può essere risolta su domanda del concessionario, previo parere del Comitato consultivo per le funivie. È escluso qualsiasi obbligo dell'Amministrazione regionale di rilevare quanto appartiene al concessionario.*

Qui c'è un emendamento aggiuntivo di un secondo comma: « Nel decreto, con il quale il Presidente della Giunta regionale dichiara la risoluzione consensuale della concessione, dovranno essere indicati gli obblighi incombenenti al concessionario, per la restituzione in

pristino dei terreni che siano stati manomessi per la costruzione dell'impianto e per la demolizione di costruzioni fuori terra, che non possono avere altra utile destinazione ».

Sempre a firma di Manica, Nicolodi, Sfondrini.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Anche se la cosa è abbastanza chiara, e anche se l'argomento è ripreso nell'articolo successivo, ci troviamo, però, in presenza di due atti distinti. Qui ci troviamo in presenza della ipotesi di domanda da parte del concessionario di cessazione di una attività, e in questo caso non è previsto dall'articolo, così come è formulato, il ripristino dei terreni, così come erano prima dei lavori effettuati per l'impianto e neppure si accenna a quello che può essere il destino degli impianti fuori terra. L'articolo successivo lo prevede, però, nel caso di estinzione definitiva della concessione. Ora, ci potremmo trovare in presenza della domanda da parte dell'interessato di una cessazione dell'attività e della estinzione della concessione. Tuttavia appare chiaro che la risoluzione consensuale non è uguale alla estinzione definitiva che può esser fatta a qualsiasi titolo.

Ecco perchè noi preferiamo introdurre anche in questo caso il fatto che i terreni siano ripristinati. Ci pare che quella sia una cosa equa. In definitiva questo articolo analogo al seguente e sul quale non interverrò perchè dovrei esprimere gli stessi concetti, in definitiva, ripeto, a che cosa tende questo articolo? In nome di un insussistente interesse pubblico, come l'articolo successivo, in nome di una presunta cessazione di interesse pubblico, tende a difendere l'interesse di un privato contro l'interesse di un altro privato. Vale a dire: colui che è stato costretto a concedere il proprio ter-

reno per l'impianto, ad un certo momento potrebbe trovarsi con il terreno manomesso e ciò in determinati casi potrebbe essere anche utile, perchè non è detto che un lavoro di sbancaamento debba necessariamente rovinare un terreno. Può, anche teoricamente, migliorarlo sotto un certo profilo. Però ci pare che se il proprietario originario ritiene di avere ripristinato i propri terreni, ciò sia un diritto, vorrei dire normale. Ecco il perchè dell'emendamento proposto all'art. 14 in discussione.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'assessore.

DEJACO (Assessore suppl. trasporti, assistenza e beneficenza - S.V.P.). Diesen Vorschlag hat Kollege Manica bereits in der Diskussion der Kommission vorgebracht. Er weist selbst auf den folgenden Artikel 14 hin, der dann eben sagt: Wenn die Konzession endgültig ausgeschaltet wird, endgültig erlischt, dann muß auf alle Fälle mit eigenem Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses verfügt werden, was aus der Anlage selbst zu geschehen hat und wie sie dementsprechend abgebaut werden soll. Aber Kollege Manica sagt, bei der einvernehmlichen Auflösung einer Konzession sei das etwas anderes, und derjenige, der nachfolgt, müßte das Recht haben, eventuell das Terrain vollkommen frei vorzufinden, wenn er eine neue Anlage bauen will. Das ist doch der Begriff, den er vorgebracht hat. Nun sage ich folgendes: Bei der einvernehmlichen Auflösung der Konzession sind zwei Fälle möglich; der eine, daß die Konzession niemandem mehr weitergegeben wird und dann ist eben ein endgültiges Erlöschen der Konzession gegeben und infolgedessen tritt dann der Artikel 14 in Kraft. Die zweite Möglichkeit ist die, daß die Konzession weitergegeben wird.

Der Fall, daß diese Seilbahnanlage störend ist und für den neuen Konzessionär aus dem Weg geräumt werden muß, wird wohl niemals eintreten, niemals, denn wenn der neue Konzessionär tatsächlich eine neue Anlage bauen will, dann hat er doch zumindest den Vorteil, die alte Anlage als Materialeilbahn für den Bau der neuen zu haben. Wenn er hingegen eine andere Strecke fährt, dann ist das bereits eine neue Konzession und nicht mehr die alte und dann tritt wiederum der Artikel 14 in Kraft. Also ich kann nur Vorteile für den neuen Konzessionär sehen aber niemals Nachteile. Im übrigen werden ja bereits die Verhandlungen zwischen dem neuen Konzessionär und dem alten in die Wege geleitet worden sein, so daß man von vornherein weiß, was eigentlich geschieht. Also ich kann, wie gesagt, nur Vorteile sehen, wenn die alte Anlage da ist, weil erstens die Berg- und Talstation immer ihre Bestimmung finden werden. Es wird kaum jemals einen Fall geben, in dem die Berg- und Talstation einfach niedergedrückt und dem Erdboden gleichgemacht werden. Und was die anderen Anlagen betrifft, sehe ich nur den Vorteil, daß sie auf alle Fälle, wenn eben eine neue Anlage gebaut wird, als Werksbahn für die Erstellung der neuen Anlage dienen wird.

*(La presente proposta era stata presentata in sede di commissione dal collega Manica, in merito al seguente art. 14 che prevede: « nel caso di estinzione definitiva della concessione il Presidente della Giunta regionale dovrà stabilire con proprio decreto la destinazione dell'impianto ed il modo con cui si dovrà procedere alla relativa demolizione ». Il collega Manica invece afferma che nel caso di una risoluzione consensuale della concessione, il titolare successore dovrebbe avere il diritto di vedere completamente ripristinati i*

terreni per potervi eventualmente costruire un altro impianto. Questo è in sostanza il concetto della proposta. A tal proposito mi si permetta però di dire quanto segue: nel caso di una risoluzione consensuale 2 sono le possibili soluzioni; innanzitutto non è detto che la concessione venga accordata ad altri interessati, estinguendosi così definitivamente, per cui si applica l'art. 14. In secondo luogo la concessione in parola potrebbe essere trasferita ad altre persone, ma in tal caso il vecchio impianto non costituirebbe un pregiudizio per la nuova funivia, per cui non sarebbe necessario ripristinare i terreni, in quanto il nuovo concessionario potrebbe trarvi addirittura dei vantaggi, utilizzando la vecchia funivia per il trasporto del necessario materiale per la costruzione della nuova. Qualora invece s'intendesse modificare la linea sussistente, l'interessato dovrebbe comunque richiedere una nuova concessione, ragion per cui per l'impianto già funzionante entrerebbe in vigore l'art. 14. Posso quindi affermare che il nuovo concessionario potrebbe avere a tal riguardo soltanto dei vantaggi, ma mai degli svantaggi. Del resto i due interessati, vale a dire il consegnatario ed il nuovo gestore avranno nel frattempo avviate le trattative e quindi si conoscerà pure la destinazione del vecchio impianto. Ritengo dunque che la linea già sussistente potrebbe eventualmente risultare vantaggiosa, poichè le stazioni a monte ed a valle verrebbero comunque utilizzate. Non credo che si potrebbe presentare una sola volta il caso, in cui si provvederebbe a demolire suddette stazioni. Per quanto concerne invece l'impianto di per sè, questo, come già detto, sarebbe in tutti i casi vantaggioso, poichè qualora il nuovo concessionario intendesse costruire una nuova funivia, potrebbe sempre utilizzare quella già sussistente per il trasporto del materiale).

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento: respinto a maggioranza, con 5 voti favorevoli e 1 astenuto.

Metto in votazione l'art. 13: approvato a maggioranza con 2 astenuti e 1 contrario.

#### Art. 14

##### *Restituzione in pristino dei terreni*

*Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, i proprietari degli impianti possono essere obbligati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su istanza delle autorità di tutela del paesaggio, alla restituzione in pristino parziale o totale dei terreni su cui insistono le opere degli impianti, nonchè alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all'asporto del materiale di risulta, sempre che non abbiano un'altra utile destinazione.*

*Qualora i proprietari degli impianti non dovessero eseguire l'ordine contenuto nel decreto, vi provvede l'Amministrazione regionale ponendo i relativi oneri a carico degli stessi.*

Pongo in votazione l'art. 14: approvato a maggioranza con 1 astensione.

#### Art. 15

##### *Cambiamento di categoria*

*Qualora, dopo la concessione di una linea, intervengano fatti tali da far conferire alla linea caratteristiche proprie di una categoria diversa da quella prevista nella concessione, può essere operato il cambiamento di categoria su iniziativa dell'ente concedente od a seguito della richiesta del concessionario.*

*In tale caso il concessionario deve presentare la domanda alla Giunta regionale, accompagnandola con una relazione e con la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuto*

*cambiamento e l'appartenenza alla nuova categoria ai sensi dell'art. 2 della presente legge.*

*Il cambiamento di categoria ha effetto con l'emissione del decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato consultivo per le funivie.*

*Nel decreto dovrà venir rispettato sostanzialmente il parere del Comitato consultivo per le funivie ed eventuali diverse decisioni dovranno essere motivate.*

*Nel decreto saranno contenute le eventuali nuove condizioni in base al precedente articolo 5 della presente legge.*

Pongo in votazione l' art. 15: approvato ad unanimità.

#### Art. 16

##### *Diramazioni e prolungamenti di linee*

*Le concessioni di linee, anche realizzate con impianti di diverso tipo, che si dipartono dai terminali di altre linee già concesse o dalle vicinanze di questi, vengono assentite a parità di condizioni al titolare della linea già in concessione, semprechè con le nuove linee si venga a costituire una continuità ed una integrazione del servizio di quelli concessi.*

Pongo in votazione l' art. 16: approvato ad unanimità.

#### Art. 17

##### *Impianti interferenti*

*Le concessioni di linee, anche realizzate con impianti di tipo diverso, che risultino parallele od intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse, sono assentite a parità di condizioni, al titolare della linea già in concessione.*

*Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentino sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.*

Pongo in votazione l'art. 17: approvato ad unanimità.

#### Art. 18

##### *Sistemi di linee*

*Chi sia concessionario o richieda la concessione di linee di prima o seconda categoria, colleganti zone di possibile sviluppo turistico, può ottenere, qualora ne faccia richiesta, a preferenza di altri richiedenti e salvi i diritti già costituiti con precedenti concessioni, la concessione di altre linee, qualora le stesse realizzino un sistema di collegamenti connessi alla linea principale e tali da valorizzare le risorse turistiche della zona.*

*Il sistema deve risultare da un piano di massima nel quale siano illustrati la dislocazione delle linee, le loro principali caratteristiche tecniche, i rapporti delle linee con gli itinerari turistici o le piste da sci, i termini di tempo entro i quali si intende realizzare il piano nella sua totalità e nelle singole parti.*

*Tale piano, unitamente alla domanda, alla quietanza della cauzione di cui al presente articolo, ed al piano finanziario per la costruzione del sistema, deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale.*

*Sono ammesse all'istruttoria solo le domande complete di tutti gli elementi indicati al comma precedente.*

*L'approvazione del piano è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, ed in conformità del parere del Comitato consultivo per le funivie. Nell'atto di approvazione vengono*



*stabiliti i limiti del piano anche in rapporto ad altri piani.*

*Il rilascio della concessione per le singole linee si intende riservato a favore del richiedente, fino al termine stabilito per la realizzazione di ciascuna linea nell'atto di approvazione del piano.*

*La riserva può avere una durata complessiva non superiore ad anni quattro. La mancata concessione di una linea entro i termini stabiliti nel piano approvato, qualora ciò dipenda dal concessionario, comporta decadenza della riserva di concessione anche per tutte le altre linee da realizzare e previste nel piano predetto.*

*L'entità della cauzione dovrà essere per ogni linea del piano pari alla metà della somma delle cauzioni previste dall'articolo 2 della presente legge.*

*La cauzione viene incamerata nella misura del 10 per cento in caso di reiezione del piano.*

*Un piano respinto non può essere ripresentato nei tre anni successivi alla data della comunicazione al richiedente del provvedimento.*

Pongo in votazione l'art. 18: approvato ad unanimità.

#### Art. 19

##### *Domande tra loro concorrenti*

*Le domande di concessione relative a linee finitime od interferenti fra loro o con altre linee già concesse, sia che riguardino linee singole o sistemi di linee, sono considerate concorrenti e devono essere esaminate comparativamente qualora le domande siano state presentate in uno spazio di tempo non superiore a quattro mesi.*

Pongo in votazione l'art. 19: approvato ad unanimità.

#### Art. 20

##### *Istruttoria nei casi di concorrenza*

*Le domande con le quali sono proposti casi di concorrenza rientranti nelle previsioni degli articoli 16 e 17 e le domande che vengono ammesse ad istruttoria comparativa a sensi dell'articolo 19, devono essere trasmesse in copia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti, a cura dell'autorità concedente.*

*Gli atti tecnici, le planimetrie e le relazioni illustrative allegati alle domande restano, per venti giorni dalla notifica, a disposizione degli interessati, i quali possono esaminarle presso l'Ufficio che effettua l'istruttoria e presentare a questo, nei successivi venti giorni, le loro osservazioni.*

*Sulle domande di cui al primo comma deve pronunciarsi il Comitato consultivo per le funivie, tenuto conto delle osservazioni proposte a sensi del secondo comma del presente articolo.*

*Il decreto del Presidente della Giunta regionale che, previa deliberazione della Giunta, conclude l'istruttoria contiene anche la pronuncia sulle osservazioni predette.*

Pongo in votazione l'art. 20: approvato ad unanimità.

#### Art. 21

##### *Norme applicabili*

*Per l'espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili, necessari per la costruzione e l'esercizio di linee di trasporto funiviario, conces-*

se a sensi dell'articolo 1, e per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dettate dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 61 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, è abrogato.

Metto in votazione l'art. 21: approvato ad unanimità.

#### Art. 22

*Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità*

Il decreto del Presidente della Giunta regionale, che assente la concessione delle linee di prima e seconda categoria costituisce - ad ogni effetto - dichiarazione di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori ed impianti necessari per la costruzione e l'esercizio, ivi compreso l'eventuale allacciamento, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, qualora ciò sia necessario per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto funiviario.

Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità, espressa ai sensi del comma precedente, sono urgenti ed indifferibili agli effetti dell'articolo 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Pongo in votazione l'art. 22: approvato ad unanimità.

#### Art. 23

*Oggetto dell'espropriazione*

Il richiedente di una concessione, anche in sede di rinnovazione, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:

- a) — la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni e degli accessi dalle pubbliche vie;  
— la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni e destinate a parcheggi necessari ad integrare le finalità dell'impianto;
- b) la servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualunque punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il personale di sorveglianza, ed infine nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di tollerare l'adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l'eventuale abbattimento di piante necessarie al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di linee concesse;
- c) la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di allacciamento alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;
- d) il diritto di superficie per la costruzione e l'esercizio di impianti scioviari, previsti nei piani di cui all'articolo 18, realizzanti linee di seconda categoria, limitatamente al terreno necessario agli impianti ed alle opere relative alla pista di risalita;
- e) la servitù di passo a piedi e con veicoli, per consentire il raccordo col più vicino impianto di risalita, rientrante nel piano di cui al precedente articolo 18.

I diritti reali di cui alle lettere b) e c) si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata dell'assentita concessione.

*Dopo un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di rinuncia della concessione e semprechè non si addivenga all'assentimento di nuova concessione, il proprietario del fondo servente o rispettivamente il nudo proprietario può ottenere giudizialmente, in base ad apposita certificazione della Giunta regionale, la liberazione delle servitù di cui alle lettere b) e c) e l'estinzione del diritto di superficie di cui alla lettera d).*

*I terreni gravati dal diritto di servitù o dal diritto di superficie devono essere riconsegnati ai loro proprietari al momento dell'estinzione dei diritti, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell'entrata in possesso del concessionario, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, ma liberi da costruzioni.*

Pongo in votazione l'art. 23: approvato a maggioranza con 1 astensione.

#### Art. 24

##### *Determinazione dell'indennità*

*L'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi serventi è determinata in relazione alla diminuzione del valore dei fondi stessi, derivante dalla imposizione e dall'esercizio della servitù, secondo le disposizioni di cui agli articoli 123, 124 e 125 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.*

Pongo in votazione l'art. 24: approvato ad unanimità.

#### Art. 25

##### *Stato di consistenza*

*Con il decreto di concessione di cui all'articolo 5, viene approvato, se del caso, il piano particolareggiato catastale di cui al preceden-*

*te articolo 2 e l'elaborato tecnico ad esso allegato ai sensi dell'articolo 2, agli effetti dell'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.*

*L'Ispettorato generale dei trasporti compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non abbiano accettato l'offerta indennità o non abbiano concluso un accordo amichevole con l'espropriante, nonchè l'elenco dei proprietari stessi.*

*Il Presidente della Giunta regionale trasmette tali atti, unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al Presidente del Tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi. Per l'ulteriore procedimento valgono le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.*

*Lo stato di consistenza, compilato dall'Ispettorato generale dei trasporti, previo avviso agli interessati, ha valore provvisorio agli effetti della determinazione delle indennità da depositarsi.*

Pongo in votazione l'art. 25: approvato ad unanimità.

#### Art. 26

##### *Accesso ai fondi su cui verranno realizzate le opere*

*Colui che intende richiedere la concessione per una linea di trasporto funiviario, di cui al precedente articolo 23, ha diritto di introdursi sui fondi privati per compiervi, eventualmente assistito da tecnici di sua fiducia, le opportune rilevazioni, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale da notificarsi, almeno dieci giorni prima di ogni singolo accesso, all'avente o agli aventi diritto come appartenenti al libro fondiario e da pub-*

*blicarsi contemporaneamente all' albo dei Comuni interessati.*

Pongo in votazione l'art. 26: approvato ad unanimità.

#### Art. 27

##### *Progettazione e costruzione dell'impianto*

*Ottenuta la concessione della linea il concessionario, ove non lo avesse già fatto, deve presentare all'Ispettorato generale dei trasporti, entro il termine fissato nel decreto di concessione, il progetto esecutivo dell'impianto che realizza la linea, compilato in osservanza alle norme tecniche vigenti.*

*L'Ispettorato generale dei trasporti nel corso dell'esame del progetto dovrà acquisire il parere tecnico da parte della Commissione tecnica consultiva del Ministero dei trasporti istituita con il R.D. 17 gennaio 1926.*

*Tale parere non è necessario quando si tratta di funivia monofune a collegamento permanente dei veicoli, il cui prototipo sia già stato approvato, o di sciovia, semprechè non siano da richiedere deroghe alle norme di cui al seguente articolo 32 oppure quando non siano state proposte nuove soluzioni che presentino problemi tecnici di sicurezza.*

*Espletato l'esame del progetto, l'Ispettorato generale dei trasporti approva il progetto dell'impianto sotto il profilo tecnico. Tale approvazione comporta l'autorizzazione all'inizio dei lavori.*

*Nell'approvazione del progetto l'Ispettorato generale dei trasporti deve rispettare il parere della Commissione tecnica di cui al secondo comma del presente articolo.*

*Accordata la concessione, in casi di comprovata necessità, l'Ispettorato generale dei trasporti, in relazione alle funzioni e caratteristiche delle opere da realizzare, può rilasciare*

*su richiesta del concessionario e prima della emissione dell'atto di approvazione del progetto esecutivo completo, il nulla osta per l'inizio dei lavori parziali, da effettuare secondo un progetto esecutivo parziale presentato unitamente alla richiesta. Il richiedente, nella richiesta, deve impegnarsi a demolire o modificare i lavori fatti qualora ciò dovesse risultare necessario onde ottemperare a quanto contenuto nell'atto di approvazione del progetto esecutivo completo.*

All'art. 27 c'è un emendamento a firma Manica, Nicolodi, Sfondrini: sopprimere l'ultimo comma.

La Giunta prende posizione? La parola all'assessore.

DEJACO (Assessore suppl. trasporti, assistenza e beneficenza - S.V.P.): Hier geht es darum, daß der letzte Absatz ausgeschaltet werden soll, der die Möglichkeit vorsieht, nach Erteilung der Konzession eventuell auch Teilgenehmigungen zur Ausführung der Arbeiten geben zu können. Nun, glaube ich, daß dieser Absatz gerade außerordentlich wichtig ist und nicht ausgeschaltet werden könnte. Dies aus zwei Überlegungen heraus. Ich möchte noch vorausschicken, daß dieser Absatz so recht aus der Praxis heraus entstanden ist. Wenn nämlich eine Konzession erteilt ist und ein Projekt vorgelegt ist, so wird es wohl überprüft, aber ein Seilbahnprojekt ist nicht ein Projekt irgend eines kleinen Ferienhauses. Es ist so, daß manche Einzelheiten technischer Natur überhaupt erst im Laufe der Arbeiten festgelegt werden können und nicht von vornherein im Projekt enthalten sein können. Zweitens kommt insbesondere für diese Arbeiten das Problem der Jahreszeiten, der geringen Arbeitsmöglichkeiten innerhalb des Jahres, so daß man ohne weiteres z.B. aufgrund

des Maximalprojektes sagen kann: Jawohl, die Linie ist die, die Berg- und Talstation liegt fest, ihr könnt nun anfangen, die Berg- und Talstation zu bauen, um die günstige Jahreszeit noch auszunützen, während dann im nächstfolgenden Winter die Möglichkeit gegeben ist, Einzelheiten rein technischer Natur festzulegen. Das ist also ein Artikel, der aus der Praxis gegriffen ist und außerordentliche Vorteile bietet und infolgedessen würde ich schon vorschlagen, daß er erhalten bleibe.

*(Con questo emendamento s'intende sopprimere l'ultimo comma, che offre la possibilità di concedere, dopo l'accordo della concessione, il nulla osta per l'inizio dei lavori parziali. Personalmente ritengo che questo comma sia molto importante, per cui non si dovrebbe sopprimerlo e cioè per due considerazioni. Desidero premettere che il menzionato capoverso è stato suggerito per motivi pratici. La concessione viene accordata dopo la presentazione e l'esame del relativo progetto, ma non è facile prevedere a priori le singole difficoltà di natura tecnica, come nel caso della costruzione di una casa di soggiorno, poichè certi particolari vengono alla luce soltanto durante la messa in opera dell'impianto funiviario. In secondo luogo sussiste il problema della esecuzione dei lavori, in quanto si deve tener conto delle stagioni, ragion per cui il tempo utile per la costruzione della funivia è piuttosto ridotto. In base al progetto di massima si può quindi approvare la linea, indicare dove erigere le due stazioni e quindi autorizzare la realizzazione delle stesse durante la stagione migliore, mentre l'inverno successivo vi sarà data la possibilità di studiare i particolari di natura tecnica. Questo articolo dunque è stato elaborato secondo i dati pratici ed offrendo essi numerosi ed importanti vantaggi, propongo di non sopprimerlo).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Guardi che il motivo di questa proposta di stralcio è abbastanza chiaro. Mi dispiace, può anche darsi che l'assessore abbia risposto al nostro argomento, io sono entrato in ritardo e io non sono riuscito a sentire i suoi argomenti, ne chiedo scusa. Però il problema è questo: qui è una di quelle ipotesi che dobbiamo chiamare fasulle, senza offendere nessuno, perchè in Italia c'è stato solo, credo, a Cesano Boscone un sindaco che ha fatto demolire dei muri, unico nella storia d'Italia, perchè quando uno ha messo un mattone sopra l'altro, con un pezzo di permesso provvisorio o non provvisorio, ha sempre la presunzione morale di essere nel diritto, e dice: voi mi avete concesso e adesso io ho fatto le spese. E allora è inutile che lo mettiamo dentro, che gli faremo demolire nel caso che ecc. ecc. D'altra parte, sono opere di tale impegno e di tale incidenza, sono interessi pubblici, che chi lo vuol fare deve assoggettarsi a una procedura completa. Io capisco che il progetto esecutivo e tutte le carte in regola comportano del tempo, però anche quando un impianto di trasporto a fune è fatto, è fatto, se è fatto bene o se è fatto male e il pubblico se lo tiene, e i danni eventuali di qualsiasi genere, al paesaggio, idrogeologici, estetici, quello che volete, restano sulla gropa della collettività, e questo non è giusto. Per cui non è che si voglia così, fare i fiscali, ma siccome non si tratta di uno zuccherino, è giusto che questa gente si metta con le carte in regola completamente, perchè poi non veniteci a dire che fate demolire. Portateci un esempio di qualche cosa che è stato demolito, andiamo a vedere per esempio, va bene, non era previsto probabilmente dalle leggi, ma

credo che abbiamo presenti tutti quanti, piloni, pali di ferro che non sono poi da demolire ma sarebbero soltanto da levare, al posto di vecchie funivie, di vecchie seggiovie, di vecchi impianti di trasporto a fune, che nessuno si cura di portar via. Stazioni di partenza e stazioni di arrivo, non faccio nomi, perchè non faccio il tiro al bersaglio contro nessuno, però dispostissimo, se credete che me lo inventi, a portarvi sul posto, a vedere che bellezza di relitti, di ruderi di attrezzature lasciate andare in disuso che nessuno si cura di portar via. E voi mi dite che arriverete a far demolire quella roba nuova? Non vi credo, senza offendere nessuno. Allora qui è una di quelle bugie convenzionali che non ci sentiamo da accettare. Togliendolo, vorrei sapere quali danni si arrecano, un po' di ritardo, va bene, aspettino o accelerino le procedure o cerchino di accelerare le procedure, ma noi insistiamo per la soppressione del comma.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

DEJACO (Assessore suppl. trasporti, assistenza e beneficenza - S.V.P.): Ich möchte auch noch einmal antworten, weil der Kollege Raffaelli erst jetzt eigentlich den Abänderungsantrag erläutert hat. Ich wäre voll und ganz seiner Ansicht, wenn nicht etwas berücksichtigt werden müßte. Nämlich, daß im Maximalprojekt alle diese Einzelheiten, die er als Begründung vorgebracht hat, nicht alle schon enthalten sein können. Schauen Sie, hier kommt es ja nur darauf an, daß das Ausführungsprojekt eben noch nicht unterschrieben werden kann, weil die mechanischen und vor allem die elektrischen und elektronischen Teile der Anlage noch nicht fertig ausgearbeitet sind. Aber im Maximalprojekt ist alles andere bereits enthalten, das Mauerwerk, die

Stützen, die Berechnung der Höhe der Stützen, das ist alles schon da, einschließlich der landschaftlichen und der hydrogeologischen Erwägungen; das ist alles durch das Maximalprojekt bereits genehmigt. Und wenn das Ausführungsprojekt auch verlangt, daß auch die mechanischen Teile bis zur letzten Schraubennutter vorgelegt werden müssen und auch der ganze elektronische Teil inbegriffen sein muß, dann müssen wir die Möglichkeit haben zu sagen: Gut, ich kann dir das Ausführungsprojekt wegen des Fehlens dieser mechanisch-elektrischen Teile nicht unterschreiben, wohl aber ist im Maximalprojekt so viel enthalten, daß du ohne weiteres die Genehmigung bekommen kannst, zunächst einmal mit der Talstation und mit den Stützen und mit der Bergstation zu beginnen. Hier geht es um Zeitgewinn von mindestens einer Jahreszeit bzw. um ein ganzes Jahr. Also ich glaube nicht, daß man irgendwelche Angst haben braucht, daß da Teile genehmigt werden, die genaugenommen noch nicht feststehen. Die Teile stehen fest und sind im Maximalprojekt genehmigt. Deswegen diese « Kannvorschrift » zur Ausführung von Einzelteilen.

*(Desidero replicare al collega Raffaelli, avendo egli soltanto ora illustrato l'emendamento in parola. Sarei senz'altro del suo stesso avviso, se non dovessimo tener conto di una particolarità. Il progetto di massima non può infatti contenere tutti i particolari indicati, quale motivazione, dal collega testè citato. Vede, il progetto d'esecuzione non può essere firmato, in quanto la parte riguardante le macchine e l'impianto elettrico non è stata ancora completata. Il progetto di massima contiene però tutto il resto, e cioè i lavori di muratura, i piloni, i calcoli della loro altezza e perfino le considerazioni di natura idrogeologica e paesaggistica;*

*tutto questo, ripeto, è già stato approvato con il progetto di massima. Se anche quello di esecuzione richiede una progettazione dettagliata, dunque anche l'illustrazione delle parti meccaniche ed elettriche fino nei minimi particolari, ci si deve pur essere data la possibilità di autorizzare l'inizio dei lavori previsti dal progetto di massima, vale a dire la costruzione delle due stazioni e degli elementi di sostegno, non ostante non si possa ancora firmare il progetto di esecuzione per la mancanza della parte meccanica ed elettrica. Si tratta infatti di guadagnare tempo e cioè almeno una stagione, nella fattispecie un intero anno. Non vedo per qual motivo dovremmo temere che, autorizzando l'inizio dei lavori parziali, approviamo parti del progetto non ancora esistenti. I lavori di cui sopra vengono infatti approvati con il progetto di massima e per questo motivo è stata prevista questa norma, che rende facoltativa l'esecuzione parziale dei lavori).*

PRESIDENE: La parola al cons. Raffaelli.

FAFFAELLI (P.S.I.): Mi consenta solo di aggiungere che se le cose dovessero essere in questi termini, non ha nessuna spiegazione logica l'ipotesi della demolizione, perchè se tutto deve essere in regola non vedo perchè si preveda la possibilità di far demolire qualcosa; si tratta solo di parti elettriche, elettroniche e meccaniche, non c'è niente da demolire, quindi è evidente che la cosa si riferisce anche alle opere murarie.

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione questo emendamento soppressivo dell'ultimo comma: respinto a maggioranza con 4 voti favorevoli e 1 astenuto.

Pongo in votazione l'art. 27: approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 1 astensione.

## Art. 28

### Collaudi

*Prima che la linea sia aperta al pubblico esercizio, l'impianto deve essere sottoposto al collaudo da apposita Commissione tecnica.*

*Questa è composta da almeno due ingegneri, tra i quali il dirigente dell'Ispettorato generale dei trasporti o un suo delegato, da un ingegnere esperto nel settore degli impianti a fune designato dal Ministero dei trasporti e da un segretario appartenente alla carriera di concetto del ruolo tecnico dei trasporti.*

*Per gli impianti che comportano il parere della Commissione tecnica consultiva del Ministero dei trasporti, almeno uno dei membri della Commissione di collaudo viene designato dal Ministero stesso tra i membri di detta Commissione.*

*Quando si tratta di impianti scioviari, il collaudo può essere affidato ad un ingegnere, appartenente all'Ispettorato generale dei trasporti che non abbia eseguito la sorveglianza sull'impianto durante i lavori, assistito dal segretario.*

*La Commissione di collaudo è nominata con decreto dell'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei trasporti.*

*Per opere di notevole importanza la Commissione di collaudo può essere nominata anche nel corso dei lavori, in modo che le operazioni di collaudo possano essere avviate già durante la costruzione.*

*Alle operazioni intervengono il direttore dei lavori, quando questo è previsto dalle vigenti norme, il costruttore ed il concessionario o un loro rappresentante.*

*Della visita di collaudo deve essere redatto verbale se rilasciato certificato contenente le conclusioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni cui ottemperare, sia prima della*

*apertura della linea al pubblico servizio, sia durante il servizio, o da eseguirsi entro il periodo di tempo determinato nel verbale.*

*Gli atti di collaudo devono essere trasmessi all'Ispettorato generale dei trasporti, il quale, presa conoscenza degli stessi, approva il collaudo ed, accertata l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, rilascia il nulla osta per la effettuazione del servizio al pubblico.*

Pongo in votazione l'art. 28: approvato a maggioranza con 1 astensione.

#### Art. 29

##### *Modalità del servizio*

*Il servizio deve essere effettuato in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel nulla osta e secondo le modalità previste nei regolamenti e norme tecniche propri per ogni tipo di impianto.*

*Affinchè sull'impianto possa effettuarsi il servizio con sicurezza e regolarità, deve esservi preposto un tecnico responsabile ed esservi addetto il personale tecnico necessario in relazione alle caratteristiche proprie dell'impianto.*

*Le qualifiche professionali, i titoli, ed i requisiti, che il tecnico responsabile ed il personale devono possedere, sono fissati con regolamento unitamente alle rispettive responsabilità e mansioni.*

*Analogamente con regolamento sono stabiliti per il tecnico responsabile e per il personale tecnico:*

- *le modalità di nomina da parte del concessionario;*
- *le modalità di accertamento dell'esistenza dei titoli e requisiti necessari da parte dell'Ispettorato generale dei trasporti, il quale rilascia apposito certificato di abilitazione al personale riconosciuto idoneo;*

— *i compiti di vigilanza in materia da parte dell'Ispettorato generale dei trasporti.*

Pongo in votazione l'art. 29: approvato ad unanimità.

#### Art. 30

##### *Sorveglianza tecnica sul servizio*

*La sorveglianza sul servizio è di competenza dell'Ispettorato generale dei trasporti. Esso, in qualsiasi momento ed almeno una volta all'anno, dispone ispezioni e verifiche per controllare la efficienza tecnica dell'impianto ed ordinare l'esecuzione di provvedimenti in ottemperanza delle norme.*

*Qualora vengano accertati fatti tali da far sorgere gravi dubbi sulla sicurezza dell'impianto, l'Ispettorato generale dei trasporti, a tutela della pubblica incolumità, può con atto motivato imporre la sospensione del servizio, fino a quando non siano stati eliminati i fatti che hanno provocato il provvedimento. Il nulla osta al servizio, già rilasciato, deve essere rinnovato prima della ripresa del servizio.*

*Trascorso un periodo, fissato con regolamento tecnico, ogni impianto dovrà essere sottoposto a revisione; nei casi che saranno indicati dal predetto regolamento può essere imposta la sostituzione parziale o totale dell'impianto. Dopo la revisione l'impianto viene sottoposto a collaudo e per la ripresa del servizio devono essere compiuti tutti gli adempimenti previsti per i nuovi impianti.*

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Potrà sembrare una cosa di marginale importanza ed indubbiamente non è cosa che incida sulla sostanza dell'articolo. Però, qui, al secondo comma si dice: « qualora vengano accertati fatti tali da far



sorgere gravi dubbi ». Io direi che quel « gravi » sarebbe opportuno toglierlo, perchè dal momento che nell' articolo si parla di sicurezza dell'impianto e di pubblica incolumità, mi pare poco opportuno parlare di « gravità » dei dubbi. Io sono del parere che se ci sono dubbi, che l'impianto può presentare possibilità di pericolo per il pubblico che usufruisce dell'impianto stesso mi pare che ciò sia sufficiente e che non occorra ci siano « gravi » dubbi. Se ci sono dubbi, senza aggettivi, bisogna disporre la sospensione . . . . Quindi proporrei, formalmente, anzi se è necessario predisponiamo, pure, un emendamento per togliere la parola « gravi ».

PRESIDENE: La parola all'assessore.

DEJACO (Assessore suppl. trasporti, assistenza e beneficenza - S.V.P.): Der Regionalausschuß ist einverstanden damit, denn ich sehe vollkommen ein, daß es nicht unbedingt schwere Bedenken sein müssen. Es genügt, wenn Bedenken über Sicherheit da sind, um bereits einschreiten zu müssen.

(La Giunta regionale concorda su questa proposta, in quanto si rende conto che a tal proposito non debbano sussistere necessariamente gravi dubbi. È sufficiente dubitare della sicurezza degli impianti per rendere necessario un intervento).

PRESIDENTE: C'è la proposta al secondo comma di togliere la parola « gravi ». Votiamo l'emendamento Manica, Nicolodi, Raffaelli: approvato a unanimità.

E' posto in votazione l'art. 30 così emendato: approvato a unanimità.

#### Art. 31

##### *Oneri di collaudo e sorveglianza*

*I concessionari sono tenuti a versare alla*

*Amministrazione regionale, quale corripettivo delle spese di sorveglianza, un contributo annuo nella misura prevista dal regolamento di attuazione della presente legge.*

*Le spese per il collaudo, gli onorari ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario.*

*Prima dell'inizio delle operazioni di collaudo il concessionario deve effettuare un deposito presso il Tesoriere regionale per gli onorari ed i rimborsi ai collaudatori, salvo conguaglio a collaudo ultimato.*

*L'entità del deposito è determinata sulla base delle tariffe professionali approvate con legge 2 marzo 1949, n. 143, e sue modificazioni e sulla base del numero dei commissari incaricati del collaudo.*

*Per la liquidazione degli onorari e rimborsi delle spese ai collaudatori si applicano le tariffe professionali in vigore. Per i dipendenti della pubblica Amministrazione si applicano le riduzioni e modalità previste dalle tariffe stesse.*

*Al segretario che espliciti pure la funzione di coadiutore tecnico spetta egualmente l'onorario con una riduzione del 30 per cento rispetto a quello spettante ai collaudatori dipendenti da pubblica Amministrazione.*

*I funzionari dell'Ispettorato generale dei trasporti che effettuano la sorveglianza sugli impianti e sull'esercizio di trasporto, nonché i funzionari direttivi della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione hanno libera circolazione sugli impianti.*

*I concessionari sono tenuti al trasporto gratuito dei componenti degli organi consultivi di cui agli articoli 1 e 28 della presente legge ed all'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1970, n. 13.*

La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Signor Presidente, io sono alquanto perplesso su questo articolo, anche in relazione al precedente art. 28. La mia perplessità deriva dal fatto che qui bisogna applicare la legge 2 marzo 1949, n. 143, che, se non vado errato, è una legge a percentuale. Quindi vorrei domandare all'assessore competente se sono stati fatti dei calcoli circa il costo di una commissione di collaudo, composta secondo le norme dell'art. 28. Quanto viene a costare cioè il collaudo stesso per una linea, almeno di media importanza, al concessionario, dato che ritengo veramente che in questo caso il concessionario sarebbe sottoposto ad un onere finanziario notevolissimo.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

DEJACO (Assessore suppl. trasporti, assistenza e beneficenza - S.V.P.): Non ci sono dati esatti, ma su per giù per ogni funivia, seggiovia, si dovrà calcolare una spesa di circa 200.000 lire.

PRESIDENTE: Non ci sono altre osservazioni? Allora metto in votazione l'art. 31.

C'è un emendamento all'art. 31 presentato da Manica, Raffaelli e Nicolodi, al V comma, modificare come segue: « Per la liquidazione dei compensi e rimborsi ai collaudatori e ai segretari della commissione di collaudo, che non siano dipendenti della pubblica amministrazione, si applicano le tariffe professionali in vigore ». Il testo diceva « per la liquidazione degli onorari e rimborsi delle spese ai collaudatori ».

La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Sull'emendamento che è stato proposto, non mi pare di poter essere d'accordo, anche perchè tra le prestazioni di

un pubblico dipendente, anche nel ruolo tecnico, non figura mai quelle di collaudo. Mi pare che alla base della proposta fatta dai colleghi socialisti, vi sia la prevenzione di non creare condizioni di diparità fra dipendente e dipendente dei vari uffici. Ora, prima di tutto è necessario precisare che i dipendenti di altro ufficio non hanno mai incombenze di collaudo. Il collaudo è sempre una prestazione che viene richiesta dal di fuori, cioè attraverso l'utilizzazione di un professionista o di un funzionario che non appartenga all'amministrazione. Per il meccanismo di questa legge è fondamentale invece che il collaudo sia esercitato dagli stessi funzionari dell'ufficio. Quindi, se è giusto questo e se i Regolamenti tuttavia non attribuiscono compiti di collaudo al funzionario tecnico è giusto che egli venga ricompensato. Non dimentichiamo poi un altro aspetto che è di notevole rilevanza ed importanza, che si riferisce alla particolare responsabilità che il tecnico viene ad assumersi in un settore di questo genere ed è questa la responsabilità veramente molto grave. Per cui non credo che sia giusto, proprio in linea di principio, in linea di diritto, togliere al funzionario questo tipo di indennità che mi pare che sia più che legittima e più che giusta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sento adesso dal collega Pasquali delle argomentazioni che non voglio evidentemente sottovalutare. Il motivo dell'emendamento era praticamente questo, in fondo, cioè evitare che si crei all'interno della pubblica amministrazione un precedente che può essere o che possa essere poi esteso per assimilazione o per analogia a tutti i funzionari, che hanno titolo per esercitare una

libera professione. Se la Giunta è sicura di quello che ha detto in questo momento Pasquali cosa che io ignoravo, che cioè non si fanno normalmente o mai, non si danno mai incarichi di collaudo ai pubblici funzionari, salvo questo caso specialissimo, può anche darsi che la cosa resti lì. Diversamente, e questo è un discorso che in Regione fra i funzionari degli altri settori è già stato fatto, e se parlo parlo per aver sentito dire, se non è così, ci ritroveremo di fronte a tutti gli ingegneri che con il ragionamento che loro fanno un lavoro per il quale potrebbero essere chiamati anche come liberi professionisti, bisognerebbe pagare un surplus di tariffa, sia pure ridotta; gli avvocati con il titolo di avvocato fanno, possono fare i liberi professionisti, quindi per prestazioni tipiche della professione potrebbero chiedere le stesse cose, e così via dicendo, commercialisti o altro.

Quindi stiamo attenti, perchè mi pare che la cosa non sarebbe assolutamente accettabile, dal momento che uno nella pubblica amministrazione ci è andato non per ordine superiore, ma per libera scelta, anzi normalmente dovrebbe aver fatto un concorso per entrare, e quindi avrà fatto i suoi conti. Qualcuno preferisce l'alea della libera professione che gli può dare da guadagnare molto ma ha anche le sue incertezze, qualcun altro preferisce lo stipendio fisso, salvo gli aumenti di anzianità derivanti dalle rivendicazioni sindacali, e si toglie dalla testa le preoccupazioni del libero professionista. Quindi se uno ha scelto la pubblica amministrazione ha scelto anche il modo e la misura dei compensi che sono noti in anticipo. Quindi questo è il discorso, questo è il pericolo, a nostro giudizio. Se la Giunta si sente di affermare che questo pericolo non esiste e che si tratta solo di questa eccezione, tenuto conto che la responsabilità è par-

ticolare, d'accordo, tenuto conto degli argomenti del collega Pasquali, si può anche lasciar cadere l'emendamento, però vorrei perlomeno che fosse chiaro, che la Giunta dicesse: mi sento sicura o che non ci saranno altre richieste di estensione per analogia, o che sarà in grado di controbatterla e di non accettarle, perchè altrimenti avremo degli oneri non previsti e neanche trascurabili, perchè di gente che ha titolo ad esercitare la libera professione e che invece è nella pubblica amministrazione, che nella pubblica amministrazione fa le prestazioni tipiche del libero professionista, progettazione, direzione, sorveglianza e via dicendo, sono parecchie, e non sappiamo dove si andrebbe a finire.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

DEJACO (Assessore suppl. trasporti, assistenza e beneficenza - S.V.P): Ja, ich möchte auch das, was Kollege Pasquali gesagt hat unterstreichen und Herrn Kollegen Raffaelli sagen: Gerade in dem Augenblick, in dem man daran ist, den Technikern auch eine gewisse Beteiligung für die Projektierung zu geben, ist es auf diesem Gebiet ohne weiteres möglich, auch das zu tun. Von auswärts ist es gar nicht möglich, irgendwelche Freiberufler zu bekommen. Es sind ja nur entweder Universitätsprofessoren oder eben Angestellte des staatlichen Motorisierungsinspektorates; auch von diesem Standpunkt aus, finden wir, daß es unbedingt notwendig ist, umsomehr als der Staat diese Vorschriften hat. Wenn wir sie nicht hätten, würde uns überhaupt niemand mehr zu einer Kollaudierung kommen.

*(Desidero mettere in rilievo quanto affermato dall'ing. Pasquali e fare presente al collega Raffaelli che dal momento in cui i tecnici partecipano alla progettazione, credo che que-*

*sti possano anche assumersi l'incarico in parola. È difficile infatti trovare dei liberi professionisti disposti ad effettuare un collaudo. Potremmo infatti disporre soltanto di docenti universitari o di funzionari dell'Ispettorato della motorizzazione civile; anche per questa considerazione, ciò si rende assolutamente necessario, tanto più che sussistono le menzionate norme nazionali alle quali ci possiamo richiamare, altrimenti non riusciremmo mai ad effettuare un collaudo).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Voglio fare una osservazione di questo genere: Mi pare che risulti chiaro che la corresponsione dell'indennità di collaudo non sia da porsi in contrapposizione tra le prestazioni di un funzionario e quelle di un libero professionista. Non è certamente facile trovare il libero professionista che abbia competenza particolare in questo settore di attività. Bisogna infatti rivolgersi a professionisti altamente qualificati e preparati che di solito, almeno nell'ambito della nostra Regione sono gli stessi progettisti. Evidentemente il progettista non può fare il collaudatore di se stesso. Mi pare poi che la corresponsione di queste indennità oltre che al riconoscimento di una responsabilità del tutto particolare, sia anche tale da riferirsi al titolo di studio richiesto. È vero che in questo modo si è trovata la legittima possibilità per integrare lo stipendio, ma è anche vero che questo stipendio per una prestazione, come quella dell'ingegnere è certamente retribuita convenientemente.

Noi sappiamo che nelle pubbliche amministrazioni tecnici che hanno il titolo di ingegnere o di tecnico in generale, sono sempre

meno attratti ad inserirsi perchè il mercato offre loro possibilità ben idverse.

Quindi mi pare di poter riassumere, ribadendo ancora che la prestazione di collaudo non rientra tra i compiti di un funzionario tecnico.

In secondo luogo è da tener presente la responsabilità del tutto particolare che tale funzionario assume nell'esercizio delle sue funzioni; in terzo luogo tale prestazione non è da contrapporsi a quella del libero professionista ed infine dà una possibilità del far sollecitare la partecipazione a concorsi regionali di ingegnere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Vorrei dire che, pur comprendendo le ragioni del collega Pasquali, per una ragione di indole morale generale io voterò senz'altro l'emendamento socialista.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non per mettere in dubbio le affermazioni del collega Pasquali, ma io ho avuto, tutti i colleghi almeno nella provincia di Trento hanno avuto abbastanza recentemente, un elenco dalla Provincia di Trento, Presidenza o lavori pubblici, mi smentisca l'assessore Pollini se mi sbaglio, perchè può darsi che la mia memoria mi tradisca, un elenco di collaudi affidati all'ex direttore del Genio Civile di Trento, del quale mi sfugge il nome, quello che c'era al momento dell'alluvione, Menna, ci son dei tecnici del genio civile di Bolzano, del provveditorato alle opere pubbliche, e chi più ne ha più ne metta, sono quasi tutti non liberi professionisti, ma funzionari, quindi evidentemente il collega Pasquali si riferisce a disposizioni che vengono

quanto meno disattese. Quindi anche quell'argomento mi pare che non regga, e perciò manteniamo l'emendamento anche a scarico di coscienza e se capiterà la grana delle richieste di altre categorie vedremo se abbiamo avuto ragione di preoccuparci di questo o meno.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento socialista: l'emendamento è respinto con 10 voti favorevoli, 17 contrari, 1 astensione.

Pongo in votazione l'art. 31: approvato a maggioranza con 4 astensioni e 5 voti contrari.

#### Art. 32

##### *Norme tecniche*

*Ferma restando l'attribuzione alla Regione delle funzioni di sorveglianza, si applicano, ai fini della sicurezza per la progettazione, la costruzione e le modalità tecniche del servizio, comprese quelle inerenti al personale tecnico le norme emanate dallo Stato.*

È stato presentato un emendamento a firma Nicolodi, Manica, Sfondrini: « Per quanto riguarda le condizioni di progettazione e di costruzione sono adottate le norme dettate dal regolamento dello Stato. Rimangono di competenza della Regione le funzioni di sorveglianza, le modalità tecniche del servizio, comprese quelle inerenti al personale tecnico ».

La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Mi è stato chiesto, come forse anche gli altri colleghi, dell'ordine dei periti industriali della provincia di Trento e di Bolzano. Cioè chiedono che sia la Regione con proprio regolamento, a stabilire gli impianti che possono essere anche fatti da questa categoria. Sembra che, così come è formu-

lato l'art. 32, questa possibilità non ci sia. Quindi io penso che la Giunta potrebbe accettare questo emendamento; rimane una facoltà della Giunta fissare il tipo di impianto che può essere affidato o agli ingegneri o ai periti, in base all'importanza ecc. dell'impianto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Per dichiarare che anch'io ho appreso questo suggerimento da parte dei periti e avevo qua pronto l'emendamento da presentare, che evidentemente rientra, non è presentato, perchè è eguale a quello dei colleghi socialisti. Volevo solo ribadire quanto esposto dal collega Nicolodi, in quanto l'articolo 32, come formulato, è nettamente in contrasto con l'art. 29, il quale stabilisce che con regolamento verrà appunto disciplinata la materia, mentre il 32 praticamente richiama le norme emanate dallo Stato e quindi c'è questo contrasto. A parte il contrasto esistente tra i due articoli, nel senso che il 32 praticamente vanifica il 29, io vorrei dichiararmi favorevole all'emendamento, proprio perchè non si esclude a priori la categoria dei periti, e richiamando l'emendamento appunto presentato si dà la possibilità che questa categoria ne possa far parte, in base a un futuro regolamento che verrà emanato.

Quindi mi dichiaro d'accordo con l'emendamento presentato.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

DEJACO (Assessore suppl. trasporti, assistenza e beneficenza - S.V.P.): Ing. Panizzi glaubte nicht, daß dieser Artikel 32 im Gegensatz stehe zum Artikel 29, den wir eben eigens mit derselben Absicht vorgesehen haben. Als neu hinzugekommen sind alle Vorschriften, die im Reglement bezüglich der Auf-

sicht über die Bahnen erlassen werden. Praktisch auch um dort die Möglichkeit zu haben, die «periti industriali» zu berücksichtigen für die technische Aufsicht über einen gewissen Teil von Seilbahnanlagen. Jedoch wäre ich gar nicht abgeneigt, diese klarere Formulierung anzunehmen, weil ich tatsächlich selbst Zweifel habe, daß jetzt, dort wo es heißt: «comprese quelle inerenti al personale tecnico» . . . .

*Unterbrechung . . . . (Qualità tecnica)*

Ja, ja, eben!

. . . , daß das doch immerhin zu Mißverständnissen führen könnte, und ich gebe zu, daß diese Formulierung bestimmt die klarere ist, die ja unseren Absichten entspricht. Allerdings müßte hier hineinkommen: «rimangono di competenza della Regione le funzioni di sorveglianza», da müßte man vielleicht «le norme per le funzioni di sorveglianza» usw. vielleicht hier hineinfügen. Sonst habe ich aber nichts dagegen, diese Formulierung anzunehmen, die mir als die klarere erscheint.

*(L'ing. Panizzi non ha ravvisato un contrasto tra gli articoli 32 e 29, posso anzi affermare che ambedue sono stati inseriti intenzionalmente nella legge. Nuove invece sono tutte le norme contenute nel regolamento concernente la sorveglianza sulle funivie, per poter affidare praticamente anche ai periti industriali l'incarico di vigilanza su certe parti degli impianti funiviari. Tuttavia sarei propenso ad accettare questa chiara formulazione, in quanto nutro dei dubbi che la dizione: «comprese quelle inerenti al personale tecnico» . . . .*

*Interruzione . . . . (qualità tecnica).*

*Sì, Sì appunto! . . . .*

*. . . . che questa dizione, ripeto, potrebbe dare adito ad equivoci e quindi ammetto*

*che la formulazione ora proposta è senz'altro più chiara rispetto a quella attuale e corrisponde inoltre alle nostre intenzioni. In ogni caso però sarebbe bene inserire le parole: «rimangono di competenza della Regione le funzioni di sorveglianza», o meglio «le norme per le funzioni di sorveglianza» ecc. Non ho nulla in contrario ad accettare questa formula che oltretutto mi appare più chiara).*

PRESIDENTE: C'è un emendamento concordato tra la Giunta e i presentatori Manica, Nicolodi e Sfondrini: togliere le parole «comprese quelle inerenti al personale tecnico le norme emanate dallo Stato», ed aggiungere: «Le norme relative al personale tecnico addetto agli impianti sono emanate dalla Regione».

L'articolo suonerebbe così: «Ferma restando l'attribuzione alla Regione delle funzioni di sorveglianza, si applicano, ai fini della sicurezza per la costruzione e le modalità tecniche del servizio le norme emanate dallo Stato.

Le norme relative al personale tecnico addetto agli impianti sono emanate dalla Regione».

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Vorrei un chiarimento. Nelle norme emanate dallo Stato non sono comprese anche quelle che riguardano il personale tecnico?

PRESIDENTE: No, perchè la proposta è quella di togliere le parole «inerenti al personale tecnico».

MITOLO (M.S.I.): Sì, ma se queste norme sono già comprese nelle norme dello Stato, . . . .

PRESIDENTE: No, lei ha l'art. 31?

MITOLO (M.S.I.): Sì!

PRESIDENTE: Ecco, tolga le parole « comprese quelle inerenti al personale tecnico ». Allora lo Stato emana le norme relative alla sicurezza per la progettazione, costruzione e modalità tecniche del servizio, mentre la Regione emana quelle relative al personale tecnico addetto agli impianti. C'è la divisione dei compiti.

MITOLO (M.S.I.): Sì, ma dalla precedente dizione sembra di capire che le norme inerenti al personale tecnico sono già comprese nelle norme emanate dallo Stato, ed allora se noi diciamo « le norme emanate dallo Stato », implicitamente diciamo anche quelle che riguardano il personale tecnico. Bisognerebbe dire « escluse le norme relative al personale tecnico, che vengono emanate dalla Regione »

PRESIDENTE: Va bene anche questo, però non è che ci sia differenza, tra dire « escluse quelle del personale tecnico che vengono emanate dalla Regione » e non menzionare quelle del personale tecnico.

MITOLO (M.S.I.): « Si applicano le norme dello Stato ad esclusione di quelle relative al personale tecnico che, invece, vengono emanate dalla Regione ». Sembra che sia più chiara la formulazione.

PRESIDENTE: Se vuol presentare un emendamento! La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Fino a quando non saranno emanate le norme relative al personale tecnico, quali norme restano in vigore? Perché c'è certamente un periodo in cui una norma

deve esserci ed allora qui ci vorrebbe una norma transitoria in questo caso.

PRESIDENTE: Poi sarà la Presidenza che mette insieme l'articolo e che lo coordina, perchè c'è da osservare che anche la frase « si applicano, ai fini della sicurezza per la progettazione e le modalità tecniche del servizio » non fila, e l'articolo non scorre.

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Aber Herr Präsident, mir kommt vor, daß der Kollege Mitolo nicht ganz unrecht hat. Wenn man nicht vorher das technische Personal ausnimmt, so kann man nicht nachträglich eigene Bestimmungen von seiten der Region für das technische Personal erlassen. Der Kollege Mitolo hat insofern recht, daß man vielleicht sagen müßte: Lassen wir den Text, wie er eben war und anstatt « comprese quelle inerenti al personale » müßte man unten sagen « eccettuate quelle inerenti al personale tecnico » - « ad eccezione di quelle per il personale tecnico ». So müßte man die Formulierung vornehmen und dann kann man den Satz folgen lassen: « Le norme relative al personale tecnico addetto agli impianti sono emanate dalla Regione », damit man nicht oben bereits eine staatliche Regelung vorsieht auch für das technische Personal. Also, wenn man das Personal oben ausnimmt, dann kann man noch den Satz folgen lassen, daß für das technische Personal eigene Bestimmungen der Region erlassen werden. Damit wäre die Diktion des Artikels 32 klarer, meines Erachtens.

*(Signor Presidente! Non mi sembra che il collega Mitolo abbia torto, in quanto escludendo ora il personale tecnico, la Regione potrà sempre emanare successivamente proprie norme per suddetto personale. Il consigliere*

*Mitolo ha ragione quando afferma che è meglio lasciare intatto il testo, aggiungendo in calce anziché la dizione: « comprese quelle inerenti al personale », le parole « eccettuate quelle inerenti al personale tecnico » o meglio « ad eccezione di quelle per il personale tecnico ». Si dovrebbe quindi adottare questa formulazione, alla quale andrebbe poi aggiunta la frase « le norme relative al personale tecnico addetto agli impianti sono emanate dalla Regione » e ciò onde evitare di prevedere anche per il personale in parola l'applicazione delle norme nazionali. Dunque escludendo sopra il menzionato personale si può inserire la frase che le norme relative al personale tecnico sono emanate dalla Regione. In questo modo la dizione dell'art. 32 diverrebbe, a mio avviso, più chiara).*

DEJACO (Assessore suppl. trasporti, assistenza e beneficenza - S.V.P.): Kollege Dalsass, ich glaube, der Abänderungsantrag geht doch dahin, daß eben diese Worte, die Sie selber jetzt zitiert haben: « comprese quelle inerenti al personale tecnico » gestrichen werden sollen. Infolgedessen, wenn sie gestrichen werden, ist es nicht eigens notwendig zu sagen *ausgenommen*. Wenn sie gestrichen werden und dann der neue Absatz sagt, daß diese Normen von der Region erlassen werden, dann genügt es doch.

*(Collega Dalsass! Con l'emendamento in parola s'intende depennare le parole « comprese quelle inerenti al personale tecnico », da Lei ora citate. Provvedendo quindi alla depennazione non è necessario inserire la parola « escluse », poichè è sufficiente omettere la dizione di cui sopra ed aggiungervi il nuovo comma cioè che queste norme vengono emanate dalla Regione).*

DALSASS (S.V.P.): Entschuldigen Sie, Herr Assessor! Man könnte auch dies annehmen, aber nachdem die staatliche Regelung eine vollständige Regelung ist und man auch spricht von « modalità tecniche del servizio » und unter « servizio » sicher auch das Personal hineinfällt, so muß man praktisch annehmen, daß die staatliche Regelung, die umfassend ist, die vollständig ist, alles regelt, was irgendwie mit der Projektierung, mit der Ausführung oder mit der Betriebsführung zusammenhängt, auch die Bestimmungen für das technische Personal beinhaltet, deswegen müßte man schon sagen: Ausgenommen die Bestimmungen für das technische Personal! Dann läßt man den Satz folgen, daß die Bestimmungen, welche das technische Personal betreffen, von der Region erlassen werden. Ich weiß nicht, ob ich richtig verstanden worden bin. Also, die staatliche Regelung ist vollständig, umfassend, sie bezieht sich auf die Projektierung, auf den Bau und auf die Führung dieser Anlagen und in der Führung der Anlagen ist doch auch das Personal mit drinnen. Ich glaube, da besteht kein Zweifel: In der Führung der Anlagen, in der Betriebsführung ist doch auch das technische Personal mitenthalten und somit müßte man oben sagen: Mit Ausnahme des technischen Personals, und unten den Satz folgen lassen: Die Bestimmungen, welche das technische Personal betreffen, werden dann von der Region erlassen.

*(Mi scusi signor assessore! Si potrebbe accettare anche la sua versione, ma siccome il regolamento statale è completo e si parla di « modalità tecniche del servizio » e siccome inoltre per « servizio » va inteso senz'altro anche il personale, si deve praticamente presumere che il regolamento statale è completo e quindi regola tutto quanto che in certo qual modo è connesso con la progettazione, con la*



*esecuzione dei lavori e con la conduzione delle aziende funiviarie. Esso contiene naturalmente le norme relative al personale tecnico, per cui è giusto inserire la dizione: « escluse le norme per il personale tecnico » ed aggiungere che le norme inerenti al personale tecnico sono emanate dalla Regione. Spero di essermi spiegato bene. Il regolamento statale è quindi completo e contiene tutto quanto che concerne la progettazione, la costruzione, la conduzione di questi impianti e per conduzione s'intende indubbiamente anche il personale tecnico, per cui si dovrebbe inserire la dizione: « escluso il personale tecnico », nonché la frase: « le norme inerenti al personale tecnico sono emanate dalla Regione »).*

PRESIDENTE: L'emendamento, l'avete preparato? La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Vorrei soltanto dire che a monte di tutto, quindi anche a monte di questo emendamento, sta una questione di pura competenza. Ora io proprio non mi sento, come ingegnere, di poter approvare quanto ha detto il cons. Betta e il cons. mi pare, Nicolodi, sì il cons. Nicolodi, cioè che si possano affidare questi compiti di sorveglianza anche ai periti industriali. Ritengo veramente che i periti industriali non abbiano la competenza sufficiente per questo tipo di sorveglianza, per cui francamente ritengo anche che quest'emendamento non doveva neppure essere proposto nè poteva comunque essere accettato dalla Giunta.

La Giunta si prende una responsabilità notevole a mandare avanti questo emendamento, almeno sul piano tecnico.

PRESIDENTE: Sospendiamo cinque minuti la seduta.

(Ore 12.05).

Ore 12.27.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

E' stato presentato un emendamento concordato, che farebbe cadere gli altri tre emendamenti presentati. Sostituisce l'art. 32 nel modo seguente: « Ferma restando l'attribuzione alla Regione delle funzioni di sorveglianza, si applicano, ai fini della sicurezza, le norme emanate dallo Stato per la progettazione, per la costruzione e per le modalità tecniche del servizio, ad eccezione delle norme relative al personale tecnico addetto agli impianti. Tali norme saranno emanate dalla Regione con regolamento, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge ».

La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Devo esprimere ancora una volta la mia perplessità e la mia contrarietà in merito a questo emendamento. Avrei potuto già esprimerla in merito al 3° comma dell'art. 29, ma il 3° comma dell'art. 29 poteva anche presupporre che si facesse riferimento comunque alla legge dello Stato per quanto riguarda l'ordinamento delle professioni. Invece risulta chiaramente con questa nuova formulazione dell'art 32 che la Regione vuole sostituirsi allo Stato, per quanto attiene l'ordinamento delle professioni. Ritengo che ciò sia del tutto illegittimo e incostituzionale e ritengo che un tale articolo sia sufficiente a non far approvare la legge dal Governo, e del resto poi è quello che mi auguro per questo articolo, non certo per la legge in se stessa, che io ritengo di estrema importanza. Ma questo articolo, così come è concepito adesso, come è ora congegnato, lo ritengo illegittimo e incostituzionale.

PRESIDENTE: Se non ci sono osservazioni, pongo in votazione questo nuovo arti-

colo, che porta la firma di Dejaco, Grigolli e Ongari. Approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

### Art. 33

#### Statistica

*I concessionari sono tenuti a fornire i dati statistici che vengono richiesti dall'Amministrazione regionale e dal Ministero dei trasporti.*

Pongo in votazione l'art. 33: approvato ad unanimità.

### Art. 34

#### Norme transitorie

*Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istruttorie in corso seguono la procedura in essa prevista. I pareri già emessi dai Comitati consultivi previsti all'articolo 4 della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, sono sostitutivi di quelli di cui agli articoli 3 e 27 della presente legge.*

*Per la determinazione della categoria si seguono le norme contenute nei precedenti articoli 3 e 5.*

Pongo in votazione l'art. 34: approvato all'unanimità.

### Art. 35

*La legge 20 aprile 1959, n. 5, è abrogata.*

Pongo in votazione l'art. 35: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazioni di voto?

La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Il gruppo liberale, pur nutrendo notevoli perplessità su alcuni punti particolari del presente disegno di legge, in

particolare sull'art. 2, sull'art. 6, sull'art. 29, sull'art. 31, in particolare sull'art. 32 - il gruppo liberale ritiene che questo articolo addirittura infici la costituzionalità della legge, il gruppo liberale, ripeto, ritiene che il disegno di legge stesso rivesta una tale importanza da giustificare comunque un voto favorevole. Il gruppo liberale dichiara dunque che voterà a favore.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Il gruppo comunista voterà contro questo disegno di legge, anche se rispetto alla prima stesura sono stati accolti dei miglioramenti proposti dal gruppo comunista stesso. Noi votiamo contro perchè l'impostazione di fondo di questo disegno di legge non risponde agli interessi generali della collettività e a una linea organica di sviluppo del settore turistico. Questo disegno di legge è stato definito come una legge di ordinamento. In realtà noi pensiamo che per la mole di interessi che sono in gioco e per le prospettive di investimenti che si attuano a certe condizioni che in alcuni casi sono condizioni di clamoroso favore, si tratta di una legge di vero e proprio intervento. È una legge di grande importanza perchè tocca da vicino il problema fondamentale dell'assetto della natura, del paesaggio, del modo di utilizzare questo bene fondamentale della nostra Regione. Noi votiamo contro soprattutto perchè si tende non a stimolare, a sollecitare l'utilizzazione del capitale privato, cosa non solo possibile, non solo lecita, non solo necessaria, ma votiamo contro perchè si tende a favorire un certo tipo di investimenti che fatalmente assumeranno un carattere speculativo. Noi votiamo contro in particolare perchè non si è ulteriormente ridotta la durata delle concessioni, perchè si dà la

possibilità di un rinnovo delle concessioni che durano già a lungo. Questo è un regime che, ripeto, non favorisce l'iniziativa privata ma crea posizioni di privilegio e possibilità di speculazione. Per questi motivi, ripeto, il gruppo comunista vota contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ci siamo domandati fin da principio quale poteva essere la ragione della stesura e della presentazione di un nuovo strumento che regoli la costruzione degli impianti a fune, e c'è stato risposto che praticamente la vecchia legge era superata, diciamo dal punto di vista strumentale, e che questa era indispensabile per sveltire determinate procedure, per aggiornare determinati procedimenti. Abbiamo ancora i nostri dubbi di allora che questa sia una ragione sovrapposta, posticcia, e che la ragione vera sia diversa. D'altra parte possiamo fare qualche considerazione: in regime di vecchia legge noi siamo passati rapidissimamente in pochi anni da una situazione modesta a una situazione di grossa, grande intensità negli impianti, il che evidentemente sta a significare che anche col regime precedente investimenti nel settore non erano scoraggiati, che le norme vigenti non erano scoraggianti e non erano deterrenti nei confronti di chi voleva affrontare quel problema. Con queste preoccupazioni abbiamo cercato di dare una diversa impostazione al disegno di legge, attraverso una serie di emendamenti di carattere sostanziale, specialmente per quel che riguarda le condizioni delle concessioni, che sono state enormemente allargate, come ha ricordato in questo momento il collega Gouthier, e per noi questo è l'aspetto più negativo. Non ci proponevamo assolutamente nè di proporre al Consiglio e all'opinione pubblica e agli operatori

una alternativa pubblicistica nel settore degli impianti a fune. Non volevamo e non pensiamo che sia un settore né da irizzare né statizzare in altra qualsiasi maniera, ma però non siamo neanche d'accordo che quando una categoria ha potuto operare utilmente, vantaggiosamente, in regime quale era quello delle vecchie leggi, ci sia necessità di liberalizzare ulteriormente questo regime per creare ulteriori vantaggi. Nessuno dei nostri emendamenti sostanziali ha trovato accoglienza da parte della Giunta, da parte della maggioranza, anche se qualche emendamento di secondaria importanza è stato accolto. Ecco la ragione per la quale noi non ci sentiamo di dare il nostro voto favorevole a questa legge, che nei suoi aspetti fondamentali e nella sua significazione politica economica non è cambiata attraverso questo iter accidentato, attraverso il quale è passata. Quindi voteremo contro, come eravamo intenzionati a fare di fronte alla prima stesura, perché, ripeto, le modificazioni apportate non sono tali da farci cambiare parere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Io avevo presentato sul disegno di legge precedente, che poi era stato ritirato dalla Giunta e sostituito con questo disegno di legge 128, degli emendamenti che grosso modo coincidevano con emendamenti presentati da altre parti politiche. Ora, nella nuova stesura di questo disegno di legge ho notato, se non accettazione degli emendamenti stessi, ma almeno un certo avvicinamento per quanto riguarda i termini e per quanto riguarda altre norme. In commissione, anche nel corso della discussione ho presentato qualche emendamento, se pur formale, che è stato accettato, e quindi, pur dichiarando che il disegno di legge n. 128 non corrisponde esattamente a

quelle che sono ed erano le mie richieste, ma essendo una legge di ordinamento, essendo comunque un disegno di legge suscettibile di miglioramento nell'applicazione delle norme stesse, io posso dichiarare che voterò a favore di questo disegno di legge. Mi auguro che la Giunta, quando emetterà i regolamenti e quando metterà in atto le norme contenute in questo disegno di legge, le applichi in maniera restrittiva, le applichi in maniera severa. Non dimentichiamo che tutti questi impianti, sebbene abbiano una necessità estrema per quella che è l'economia di montagna, hanno altresì una importanza altrettanto estrema ed ancor più notevole, per quanto riguarda la salvaguardia e la sicurezza delle persone che questi mezzi usano. Mi spiace che gli emendamenti che ho presentato e che non erano stati accettati allora non lo siano nemmeno adesso, ma comunque c'è stato un certo avvicinamento; quindi questo disegno di legge si può accettare così com'è, perchè, purtroppo in questo caso, devo dire anche che la teoria è una bella cosa ma la pratica è un'altra cosa e quindi per quella poca conoscenza che ho, vivendo in una zona che vive essenzialmente sul turismo, per quella poca conoscenza che ho delle vicissitudini giornalieri di queste iniziative, debbo dire che i termini espressi in questo disegno di legge possono essere anche accettati. Mi auguro appunto che la legge venga applicata, che in seguito tutti i collaudi, i controlli ecc. vengano seguiti con sollecitudine dall'assessorato, in modo che chi presenta delle domande debba essere nel pieno possesso dei requisiti richiesti, ma abbia anche la possibilità di poter evidentemente dar corso ai lavori, dar corso all'attività, senza remore burocratiche. Quindi voto favorevole, pur chiarendo che il mio deve ritenersi un voto personale, in quanto non coincide col pensiero del partito che rappresento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dal-

sass.

DALSASS (S.V.P.): Man kann wohl sagen, daß wir von der Südtiroler Volkspartei befriedigt sind über den Ablauf der Diskussion über dieses Gesetz. Es ist eine Materie, die sehr heikel und sehr schwierig zu regeln ist; aber wir wissen auch, daß von den interessierten Kreisen her eine Regelung schon seit vielen Jahren angestrebt und immer wieder verlangt wurde. Wir wissen auch, daß es notwendig ist, hier eine bessere Regelung zu treffen. Ich glaube, es ist im großen und ganzen schon gelungen, eine gute Regelung zu treffen mit diesem Gesetz. Es sind sicher einige negative Punkte noch drinnen, die man aber im Laufe der gemachten Erfahrungen dann wiederum verbessern kann. Es ist nämlich nicht möglich, von allem Anfang an eine Materie so perfekt zu regeln, daß es dann etwa keine Verbesserungen mehr bräuchte; eine Verbesserung wird sicher notwendig sein, gerade auf diesem Sektor. Aber wir sind froh, daß man endlich zu einem solchen Gesetz gekommen ist und wir glauben, auch unseren wesentlichen Beitrag geleistet zu haben, daß dieses Gesetz zu Stande gekommen ist, über den zuständigen Assessor in erster Linie und dann durch die Abänderungsvorschläge, die wir auch im Rahmen der zuständigen Kommission vorgebracht haben. Es ist dieses Gesetz also um einiges verbessert worden und wir können nur die Hoffnung ausdrücken, daß es auch jene wohltuenden Auswirkungen mit sich bringen wird, die man sich von diesem Gesetz, speziell auf dem Fremdenverkehrssektor erwartet, daß diese Auswirkungen gegeben sein werden. Also die Fraktion der Südtiroler Volkspartei wird deshalb für diesen Gesetzentwurf stimmen.

*(Il gruppo consiliare della S.V.P. è soddisfatto dello svolgimento della discussione su*

*questa legge. Si tratta infatti di una materia molto delicata e difficile da regolare. Come noto, gli ambienti interessati richiedono e si prodigano da anni per una definitiva regolamentazione del settore in parola. Sappiamo inoltre come sia assolutamente necessario migliorare il regolamento concernente gli impianti funiviari. Credo pertanto che con il presente provvedimento in linea di massima si sia riusciti a disciplinare soddisfacentemente tale materia. Non si può certamente escludere che la legge in parola contenga alcuni punti negativi che si dovranno rivedere in seguito. Non è infatti possibile adottare sin dall'inizio perfette misure regolatrici, che non richiedano in un futuro alcune migliorie che, a mio avviso, saranno sempre necessarie, specialmente in questo settore. Noi comunque siamo soddisfatti che si sia giunti all'elaborazione della presente legge, alla quale il mio gruppo, credo, abbia dato un valido aiuto. Il provvedimento è stato notevolmente migliorato e ci auguriamo che i relativi effetti corrispondano all'attesa, specialmente per quanto riguarda il settore turistico. Il gruppo consiliare della S.V.P. voterà quindi a favore del presente progetto di legge).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Anche il nostro gruppo evidentemente esprime parere favorevole, quindi voterà a favore della legge. Attribuiamo anche noi una notevole importanza al contenuto, alle finalità ed alle funzioni che si intenderanno esercitare attraverso il valido sistema in essa previsto. Siamo anche noi d'accordo sull'influenza notevolissima che la gestione di questa legge potrà avere sull'organizzazione del territorio e anche sulle linee del suo svi-

luppo. Siamo anche d'accordo che una gestione di questa legge può incidere nella sostanza dell'organizzazione territoriale, nella sostanza del paesaggio, però constatiamo come le leggi a disposizione sono tali da salvaguardare nella loro pluralità tutte queste preoccupazioni, che sono state ampiamente documentate e discusse anche in questo dibattito. L'unica raccomandazione che ci permettiamo di fare alla Giunta, è quella che risulti sempre possibile mantenere un raccordo tra queste iniziative, con quelle contenute nei piani di sviluppo economico, e nei piani urbanistici territoriali. Noi sappiamo che un uso indiscriminato delle possibilità offerte da questa legge può veramente contribuire a corrompere gravemente il territorio nel quale viviamo. Quindi un raccordo che sia attento e preciso tra l'utilizzazione di questi impianti e le previsioni dei piani urbanistici, e quelli di sviluppo economico, a noi sembra essenziale. Per quanto riguarda tutta la serie di proposte che sono venute fuori e che riguardano i vari meccanismi del provvedimento, vale a dire soprattutto quelle indicazioni secondo le quali si vorrebbe far credere che il provvedimento tenderebbe ad agevolare l'iniziativa privata ed a sottendere quella pubblica, il discorso qui ci condurrebbe molto lontano. Io dico solo questo: che mi pare che non abbiamo prestato abbastanza attenzione al fatto raro contenuto in questa legge, in difformità della precedente normativa secondo la quale comunque abbiamo dato titolo di preferenza nelle concessioni, agli enti pubblici. Questo è un fatto che non è stato più ricordato in questo dibattito, mentre invece assume un significato del tutto particolare. Il discorso può diventare diverso quando alla fine della concessione si vorrebbe mettere in discussione la possibilità di rinnovo a favore del precedente concessionario, che fino a quel momento, ma-

gari con gravi sacrifici, ha gestito l'impianto. Ma il discorso sta tutto qui, perchè non mi pare che dieci anni in più od in meno del periodo di concessione sia tale da inficiare le caratteristiche formali della legge. Quindi con queste considerazioni noi riconfermiamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENE: La parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Signor Presidente, per sottolineare che la particolare attenzione che il Consiglio regionale ha dedicato a questo disegno di legge, dimostra l'importanza del disegno di legge stesso. Finalmente abbiamo una nuova legge, lo ricordava nella relazione il signor assessore che dalla prima legge regionale sono passati undici anni. L'attuale legge regionale noi la consideriamo molto importante, perchè pone finalmente ordine in questo delicato ed importante settore della nostra economia regionale. Io vorrei fare questo ragionamento: quando abbiamo votato favorevolmente delle leggi per l'industria non abbiamo votato per gli industriali, ma abbiamo votato proprio per creare posti di lavoro e quindi indirettamente abbiamo fatto una legge a favore dei lavoratori. Lo stesso ragionamento lo vorrei fare qui, signori, perché noi non votiamo per l'iniziativa privata, per la speculazione privata, ma diamo il voto esclusivamente a quello che è lo spirito della nuova legge, lo spirito cioè di ordinare, regolamentare, disciplinare questo settore. In sede di discussione generale del precedente disegno di legge, avevamo sottolineato che era opportuno fare una riduzione, sia per la prima che per la seconda categoria. La riduzione è stata ottenuta, è stato proposto da 40 a 30 anni per la prima, da 20 a 15 anni per la seconda, sono state snellite le procedure. Quindi il gruppo socialdemocratico

ritiene opportuno dare il voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Il nostro gruppo ha espresso il suo punto di vista sul precedente disegno di legge in sede di commissione ed anche in sede di Consiglio; i desiderata del nostro gruppo, non hanno ottenuto accoglimento da parte della Giunta. D'altronde riconosciamo che il disegno di legge ha degli aspetti validi e positivi, e sommando le due considerazioni noi dichiariamo di dare scheda bianca.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Sarò molto breve. Dichiaro che voterò a favore di questa legge perchè, a mio avviso, essa rappresenta notevoli miglioramenti rispetto alla precedente. Si tratta di una legge, che ha perfezionato quella che era in vigore fino ad oggi e ha tenuto conto della esperienza che, attraverso l'applicazione di detta legge, era stata acquisita. È una legge che, a mio avviso, persegue le finalità di carattere pubblico per le quali essa è stata proposta, in modo tale da non soffocare gli interessi privati, come succede con altre leggi. Non dimentichiamoci che proprio soprattutto l'iniziativa privata nel campo dei trasporti funiviari è stata in Italia all'avanguardia di questo particolare tipo di economia, e questa iniziativa privata trova il suo riconoscimento e la sua tutela anche nella legge che stiamo per votare. Ecco i motivi per i quali ritengo di poter dare con piena tranquillità il mio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di non allontanarsi, perchè subito dopo questa vota-

zione dobbiamo fare due votazioni per alzata di mano, che richiedono la presenza di tre quarti dei consiglieri, cioè 39.

Prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

votanti 40

33 sì

6 no

1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Allora, se tutti i consiglieri rimangono in sala, passiamo all'altro punto all'ordine del giorno:

- a) **Deliberazione del Consiglio regionale di prescindere dall'indizione del referendum per la modifica della denominazione del Comune di « Fié/Völs » in quella di « Fié allo Sciliar/Völs am Schlern »;**
- b) **Disegno di legge n. 115: « Modifica della denominazione del Comune di « Fié/Völs » in quella di « Fié allo Sciliar/Völs am Schlern »**

Il Consiglio regionale deve deliberare, a sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, cioè 39, di prescindere dall'indizione del referendum per la modifica della denominazione. Quindi, votando, si stabilisce che non occorre fare il referendum come sarebbe stabilito dalla legge. Perchè questo possa avvenire occorrono almeno 39 voti favorevoli; in commissione c'è stata l'unanimità.

Pongo in votazione questa proposta: 40 favorevoli. È stata raggiunta la maggioranza richiesta.

Si può trattare la legge, ma prima facciamo le votazioni che richiedono i tre quarti dei

consiglieri. L'altra votazione riguarda la deliberazione del Consiglio regionale di approvare la limitazione del referendum per il distacco delle frazioni di Manzano, Nomesino, Pannone e Varano dal comune di Pannone e loro aggregazione al comune di Mori, alle sole frazioni interessate.

La proposta, quindi, è di limitare il referendum alle sole frazioni interessate.

La prima deliberazione da votare dal Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, è che al referendum per il distacco delle frazioni di Manzano, Nomesino, Pannone e Varano del comune di Pannone, e la loro aggregazione al comune di Mori, partecipino soltanto gli elettori del comune di Pannone.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): A me pare che questa proposta di legge sia molto più delicata e più complessa dell'altra che riguardava il cambiamento della denominazione di Fiè. Si tratta di esaminare un po' più attentamente la proposta, sapere qual è l'atteggiamento che hanno le frazioni tra di loro, sappiamo come in genere si svolgono questi fatti. Io francamente non mi sento di votarla così. Ritengo sia necessario approfondire meglio il problema.

PRESIDENTE: C'è qualcun altro? Perchè se ce ne sono due allora non possiamo trattarla. La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Sinceramente, signor Presidente e signori consiglieri, io mi allineo alle dichiarazioni del cons. Mitolo per una ragione molto semplice ed ovvia, che è quella che sono completamente all'oscuro delle posizioni assunte dai consigli comunali e non conosco l'atteggiamento delle

popolazioni. In questi casi le popolazioni si sono sempre rivolte ai consiglieri, hanno fatto delle pressioni in un senso o nell'altro, ma questa volta non ho visto nessuno, non si è presentato nessuno. Quindi presumo che la cosa sia tranquilla, che quanto detto nella relazione della Giunta sia cosa acquisita; ciò nonostante ritengo necessario da parte del signor assessore, da parte della Giunta, una conferma del contenuto della relazione del disegno di legge. Prego il signor assessore di volerci dire qualcosa, di darci la garanzia che le cose sono corrispondenti al contenuto della relazione, e che nel frattempo non c'è stato un atteggiamento diverso da quello descritto nella sua relazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Facciamo la prima legge proposta, quella del cambiamento di denominazione del comune, e soprassediamo all'altra, altrimenti va a finire che non si fa nè l'una nè l'altra.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Grigolli.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Vorrei fare una proposta di carattere alternativo. Non vi è, cioè, nessuna difficoltà particolare ad accettare quanto ha detto il cons. Manica, anche se devo dire, in particolare al cons. Pruner, che nessun elemento nuovo è emerso a seguito di questa relazione così come sta e giace, tale da far pensare alla necessità di riconsiderare la situazione quale essa risulta dal disegno di legge relativo al comune di Mori e di Pannone. Peraltro, se si ritiene di doverlo esaminare più avanti, non c'è difficoltà in proposito. Chiedevo soltanto se, al fine di una migliore utilizzazione del tempo e per esigenze tecniche connesse con la imminente discussione relativa alla variazione di bilancio, sia pos-

sibile almeno prendere in considerazione in questa seduta uno dei due disegni di legge all'ordine del giorno relativi al settore commerciale. Essi dispongono, come è noto, due rifinanziamenti e per guadagnare tempo, posto che nella prossima settimana non ci sarà riunione del Consiglio, sarebbe opportuno che almeno uno già oggi venisse approvato. In tale modo faremo in tempo, tecnicamente parlando, ad inserirlo nella prossima variazione di bilancio.

PRESIDENTE: Se non ci sono obiezioni facciamo quella di Fiè, o poi facciamo la 121 sui magazzini commerciali.

La parola al cons. Salvadori.

SALVADORI (D.C.): Vorrei ricordare al Consiglio che la commissione alle finanze deve riunirsi nel pomeriggio per discutere ed approvare le note di variazione di bilancio. Io vorrei che fosse tenuto presente anche questo fatto.

PRESIDENTE: Devo intendere ciò come un voto contrario? Mettiamoci d'accordo prima, facciamo questa legge per la quale si è già fatta la votazione e dopo, se il Consiglio vuole interrompere, interrompa, non sono io che devo interrompere.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei pregare il signor Presidente di chiedere al collega Pruner se della risposta del Presidente Grigolli si ritiene soddisfatto e lascia cadere la sua obiezione e anche il collega Mitolo, perchè allora possiamo fare quella votazione per alzata di mano finalmente!

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Io mi dichiaro d'accordo con la proposta fatta dal Presidente della Giunta, è ovvio.



PRESIDENTE: Vedete che non ci intendiamo. Volete fare questa di Fié e dopo quella del commercio, o no? Proseguiamo con il disegno di legge n. 115.

La parola all'assessore per la relazione.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): *(legge)*.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.) - *(legge)*.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola? La discussione generale è chiusa.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata:

*Articolo unico*

*La denominazione del Comune di « Fiè/Völs », in provincia di Bolzano, è modificata in quella di « Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern ».*

Prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

Votanti 35

35 sì.

Per la deliberazione per il referendum non siamo in numero sufficiente per fare questa votazione.

La seduta è tolta e viene rinviata, secondo il programma, a due settimane. Verrà mandata la convocazione a domicilio.

(Ore 13.22).

